

Decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 entrato in vigore in data 4.5.2013 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.” Relazione.

Il presente documento vuole evidenziare le norme che sono applicabili agli enti pubblici e in particolare alle Università precisando che sono necessari nuovi approfondimenti in dipendenza della concreta applicazione delle norme in esso contenute.

Il decreto in questione è adottato in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di disciplinare i casi di non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice definendo per la prima volta una disciplina organica a garanzia dell’imparzialità di tali incarichi.

Anticipando in parte il contenuto della trattazione che segue, per “*inconfiribilità*” si intende la presenza di cause ostative, di durata permanente o temporanea, alla attribuzione degli incarichi previsti dal decreto; per *incompatibilità* la presenza di situazioni soggettive incompatibili con l’incarico per cui il soggetto che ricopre l’incarico ha l’obbligo di scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti del diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Passando a una disamina dei singoli articoli di interesse.

Art. 1

Rimane fermo quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico, oltre alla costituzione, resta sempre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quanto previsto dalle altre disposizioni vigenti in materia di fuori ruolo e di aspettativa. Il decreto in questione precisa che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico.

Inoltre occorre tener conto che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, come anche gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Le pubbliche amministrazioni di appartenenza possono con motivato diniego per preminenti esigenze organizzative evitare che il proprio personale si collochi altrove. Rimane invariata la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.

DEFINIZIONI

Pubbliche Amministrazioni.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs 165/2001 (quindi anche le Università).

Enti pubblici.

Per Enti pubblici si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali di valenza nazionale, regionale o locale. Tali enti sono considerati pubblici perché denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero ne nomina gli amministratori.

Enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sono enti di diritto privato in controllo pubblico: 1) le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche; 2) gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA.

Sono enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni e concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Gli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati.

Gli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati sono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. Quest'ultima è l'attività svolta da professionisti o da società di consulenza che non in maniera episodica svolgono la propria prestazione intellettuale nell'interesse dall'Ente conferente. Anche in caso di conferimento di più mandati ad un professionista od una società di consulenza che non agisca in regime di monopolio o comunque che non si trovi nella condizione in cui si rendano evidenti accordi tra professioni o cartelli tra società non ricorrono i presupposti per equiparare tale professionista o società alle predette cariche di vertice.

Componenti di organi di indirizzo politico.

Per componenti di organi di indirizzo politico si intendono le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Sono considerati tali il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro, il Vice Ministro, il sottosegretario di Stato e il commissario straordinario del Governo (*art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*), il parlamentare, il Presidente della giunta o il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, e coloro che partecipano a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

L'inconferibilità.

L'inconferibilità è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi:

- a) ai pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la pubblica amministrazione;
- b) a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- c) a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'incompatibilità.

L'incompatibilità è l'obbligo per il soggetto cui è conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Gli incarichi amministrativi di vertice.

Gli incarichi amministrativi di vertice sono gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Gli incarichi dirigenziali interni.

Gli incarichi dirigenziali interni sono gli incarichi di funzione dirigenziale che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/2001, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione.

Gli incarichi dirigenziali esterni.

Gli incarichi dirigenziali esterni sono gli incarichi di funzione dirigenziale che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico sono gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo, consiglio di amministrazione ad esempio, delle attività dell'ente, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2

Le disposizioni del decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici, oltre che negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

INCONFERIBILITA'

Il decreto in commento contempla **tre** fattispecie di inconferibilità:

- 1) la condanna anche non definitiva, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 3);
- 2) la provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato che siano strettamente collegati all'amministrazione che conferisce l'incarico, cioè gli enti "sottoposti a controllo o finanziati" (art. 4);
- 3) la provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni , da cariche in organi di indirizzo politico (art. 5 e 6 – che però non riguardano le università)

Art. 3

A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza di primo grado non passata in giudicato, per soltanto uno dei reati commessi dai pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (*peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, interesse privato in atti di ufficio, utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuto di atti d'ufficio. omissione, rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un'agente della forza pubblica, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*) non possono essere conferiti i seguenti incarichi o le seguenti cariche:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali ossia di segretario generale, capo dipartimento e direttore generale o posizioni assimilate;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per qualcuno dei seguenti delitti peculato, concussione e corruzione, l'amministrazione di appartenenza lo deve trasferire ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzio

ni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza a meno che dai rispettivi ordinamenti non sia prevista l'applicazione della sospensione dal servizio.

L'amministrazione di appartenenza inoltre, può sospendere il proprio dipendente dal servizio se previsto dalle norme riguardanti la propria organizzazione, ma nel caso ciò non avvenga può procedere al trasferimento di sede, o all'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente. La ragione di questi provvedimenti ricorre qualora si rendano evidenti i motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui sopra (art. 3, comma 1, legge n. 97/2001) commessi da pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio l'inconferibilità che ne deriva ha carattere permanente qualora sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Ove sia stata inflitta un'interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

Quando la condanna riguardi i reati di seguito riportati commessi nei confronti della PA dai soggetti di cui sopra *-malversazione a danno dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, interesse privato in atti di ufficio, utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuto di atti d'ufficio. omissione, rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un'agente della forza pubblica, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa* -l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Ove sia stata inflitta un'interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

Ove sia stata inflitta un'interdizione temporanea, con eccezione per le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.

Resta in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni di cui sopra il dirigente è posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il reato che l'ha determinata, una sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la PA nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore o dirigente, si intendono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico,

Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Nei casi di cui appena sopra la sospensione ha la stessa durata stabilita per l'inconferibilità.

Terminato il periodo della sospensione, l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Tutto lascia intendere che il contratto di cui sopra al termine del periodo di sospensione non riprende vita automaticamente, ma è soggetto ad una valutazione discrezionale da parte dell'ente conferente sull'interesse di quest'ultimo a ricevere ancora la prestazione.

Il periodo di sospensione inoltre, non incide sulla durata dell'incarico che cessa inesorabilmente alla data di scadenza del contratto.

L'ultimo comma dell'articolo chiarisce che agli effetti della presente disciplina la sentenza di patteggiamento viene equiparata a sentenza di condanna.

Art. 4

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico oppure abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

Sebbene non riguardi direttamente le università è comunque di interesse per l'ateneo in quanto riscrive la disciplina della inconferibilità degli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali con riguardo alle figure di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo di cui al D.Lgs 502/92

INCOMPATIBILITA'

Il decreto contempla **tre** ipotesi di incompatibilità:

- 1) l'eventuale assunzione, dopo il conferimento dell'incarico, di incarichi e cariche, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico (art. 9, comma 1);
- 2) lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico (art. 9, comma 2);

3) l'eventuale assunzione nel corso dell'incarico, di cariche negli organi di indirizzo politico nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico

Art. 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche nei predetti enti regolati o finanziati dall'amministrazione conferente l'incarico.

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. L'ipotesi si riferisce ai casi in cui l'incarico sia regolato nella forma di lavoro autonomo, poiché lo svolgimento dell'attività professionale è incompatibile con il lavoro subordinato.

Art. 12

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

VIGILANZA E SANZIONI

Questa parte del decreto disciplina la vigilanza sull'osservanza delle norme e le conseguenze che derivano dalla loro violazione.

Viene in particolare valorizzata la figura del responsabile della prevenzione della corruzione al quale vengono riconosciuti non solo poteri di segnalazione di mancata osservanza delle norme ma anche poteri di contestazione all'interessato in nome dell'amministrazione.

Art. 15

Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato sotto il controllo pubblico, denominato "responsabile", cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato sotto il controllo pubblico siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Si ricorda che le disposizioni sull'incompatibilità e l'inconferibilità di incarichi e cariche sono null'altro che un ulteriore segmento normativo nel quadro di riordino del sistema di indirizzo e gestione della PA in cui dovrebbero ridursi forme di corruzione, posizioni conflittuali ovvero confusione di interessi capaci di influire significativamente nelle scelte politiche ed amministrative all'interno della PA e nei diversi contesti pubblici o privati sotto il controllo della PA medesima. Tali distorsioni hanno indotto il legislatore ad inserire nel quadro generale di riforma della PA anche le norme afferenti la Trasparenza di cui al dlgs 33/2013.

Tornando più propriamente al testo del decreto 39 occorre precisare che spetta al responsabile anticorruzione contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

La norma non fa esplicito riferimento ad un termine entro il quale il soggetto responsabile è chiamato ad adempiere per il tramite della contestazione, ma il sistema sanzionatorio e la nullità dei contratti posti in essere da chi riceve incarichi o va ricoprire cariche violando le disposizioni del presente decreto, lascia intendere che rilevata personalmente od appresa la notizia di una incompatibilità o di una inconferibilità il responsabile debba, a seguito di una idonea attività istruttoria, procedere alla contestazione.

Al responsabile, infatti, è demandato il compito di segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'ultimo comma contempla l'ipotesi in cui il provvedimento di dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale riguardi il soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile del piano anticorruzione. In tal caso il provvedimento, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Con riguardo alla carenza di motivazione della revoca, nel caso della la cosiddetta revoca ad nutum, le norme poste nel presente decreto lascia intendere che tale provvedimento di revoca sarebbe facilmente censurabile dinanzi all'onorata giustizia.

Si evidenzia come la disciplina in commento introduce ulteriori ipotesi di revoca di incarico dirigenziali che si aggiungono a quelli già previsti e disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 16

L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativa.

L'amministrazione, ente pubblico o ente privato sotto il controllo pubblico che intenda comunque procedere al conferimento dell'incarico può farlo ma deve necessariamente motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. Tutto questo potrebbe rappresentare una pericolosa forzatura che laddove non fosse assistita da fondate ragioni si consiglia di non porre in essere.

L'Autorità nazionale anticorruzione peraltro, esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, circa l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto si segnalano i primi interventi dell'Autorità nazionale anticorruzione sull'interpretazione e l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare con delibera n. 46/2013 del 27 giugno 2013 <http://www.civit.it/?p=8803> la CIVIT in qualità di autorità nazionale anticorruzione si occupa della questione dell'efficacia nel tempo delle norme in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni affermando tra l'altro che *".....deve concludersi, pertanto, nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l'applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l'eventuale differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto. A conferma della soluzione ora esposta si deve rilevare come già nella legge delega sia prevista l'applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità anche ad ipotesi di incarichi preesistenti"*. Inoltre continua la delibera che *"...L'art. 15, comma 1, del resto, presuppone tale ipotesi nel prevedere che: "il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità."* Pertanto anche situazioni preesistenti devono essere fatte cessare con l'entrata in vigore del decreto in commento.

Art. 17

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti, di lavoro subordinato o di lavoro autonomo che li accompagnano, sono nulli. Tale norma è assolutamente diretta e tranciante, peraltro richiama con evidente ed inequivoca forza unicamente la predetta disposizione.

Art. 18

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli inoltre, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto deve essere pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19

Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza di fatto automatica dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, soltanto al momento in cui sia decorso il termine perentorio, che non ammette deroghe, di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Al contempo, si applicano le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Art. 20

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità.

Il legislatore peraltro, ha inteso rafforzare il valore della disposizione precisando che la dichiarazione di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

È poi stabilito l'obbligo per il titolare dell'incarico di presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità che parimenti devono essere pubblicate sul sito dell'amministrazione.

Le dichiarazioni di cui sopra oltre al rituale controllo a campione od in caso di sospetta violazione sono soggette al generale controllo da parte della cittadinanza in ragione della pubblicazione obbligatoria sul sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Nel caso sia presentata una dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, al soggetto mendace non potrà essere conferito qualsivoglia altro incarico per un periodo di 5 anni.

Art. 21

L'articolo in parola amplia le previsioni di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Pertanto, a tutti i soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni a proposito delle quali i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui sopra non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Per quel che riguarda poi, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto poc'anzi gli stessi sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001*).

I divieti di cui sopra si applicano dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22

Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione

-Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

-Art. 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

La normativa di cui sopra perché derivante dagli articoli della Carta Costituzionale prevale sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.